



**COMUNE DI DOMICELLA**  
(Provincia di Avellino)

Prot.n. 123 del 13/01/2022

**ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 13/01/2022**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, a mente del quale "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus" e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto " 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**VISTO** il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l'art. 1 a mente del quale "(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati

decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;

**VISTO** il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

**VISTI** i vari DPCM emanati dal Governo nel corso del 2021 in materia di emergenza sanitaria e visto in particolare il c.d. Decreto Natale n. 221 del 24.12.2021 il quale conferma, con alcune prescrizioni, la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio p.v. in tutte le scuole;

**VISTE** le Ordinanze Contingibili e Urgenti già emanate dal Presidente della Regione Campania in materia di contrasto alla diffusione del virus a tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Decreto Legge n. 01 del 07/01/2022 che ha, tra l'altro, stabilito misure precauzionali per la ripresa delle attività didattiche in presenza ed in sicurezza per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

**DATO ATTO** della vigenza dello stato di emergenza fino al 31/03/2022 nonché dei recenti Decreti Legge che istituiscono l'obbligo della certificazione verde "green pass" per l'accesso a diverse tipologie di attività, oltre che disporre ulteriori e specifiche misure sanitarie preventive;

**CONSIDERATO** che i dati epidemiologici di questi ultimi giorni hanno evidenziato una crescita esponenziale dei contagi a livello locale, dovuta alla rapida diffusione dell'ennesima variante del virus Sars-cov2 (c.d. Omicron), tale da richiedere anche a livello nazionale l'adozione di ulteriori misure idonee per la tutela della salute pubblica;

#### **PRESO ATTO**

- del decreto cautelare n. 19/2022 in data 10.01.2022, con il quale il Presidente TAR Campania Napoli – Sez. V -, in relazione al ricorso avverso l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1/2022 che ha rinviato la ripresa delle attività didattiche in presenza al 29.01.2022, ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata;
- delle note del Prefetto di Avellino prot. n. 1621 del 10.01.2022 e prot. n. 2138 del 11.01.2022 con la quale si ribadiva che eventuali provvedimenti autoritativi adottati dai Sindaci ed ulteriormente limitativi dell'esercizio del diritto allo studio possono essere assunti esclusivamente a fronte di straordinarietà ed eccezionalità presenti nel contesto locale ed attestate dalla competente ASL;

**ACCLARATO** che questo Comune, in virtù di quanto innanzi, in data 12.01.2022 ha inoltrato nota all'ASL Avellino al fine di acquisire dati ed elementi oggettivi circa l'incidenza dei contagi a livello locale ed in particolare in ambito scolastico per valutare l'esistenza delle predette condizioni di straordinarietà ed eccezionalità quale presupposto per l'adozione di provvedimenti contingibili a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la nota prot. n. 797, acquisita in data 13.01.2022, con la quale il Servizio Epidemiologico della ASL di Avellino non riscontrava, nel comune di Domicella rispetto al quadro epidemiologico provinciale, condizioni eccezionali tali da consentire a livello locale l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;

**RITENUTO** doveroso altresì porre in essere misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus non soltanto in ambito scolastico bensì anche in relazione ai vari momenti di aggregazione sociale in ambito comunale;

**RITENUTO** altresì che le valutazioni di contesto e della curva epidemiologica debbano essere monitorate assiduamente e che eventuali provvedimenti restrittivi debbano esser adottati con cadenze temporali limitate, potendosi verificare mutazioni dello stato di fatto in qualsiasi momento;

## **RICHIAMATI**

- l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.(T.U.E.L.);
- l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale);
- l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs.n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;
- l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**FATTA SALVA** la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio comunale ed ulteriori provvedimenti governativi in merito all'emergenza in atto,

## **ORDINA**

- **in via precauzionale e prudenziale, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 ai Dirigenti scolastici di mettere a disposizione per il giorno 14/01/2022 i locali delle Scuole pubbliche di proprietà comunale al fine di consentire un intervento capillare di sanificazione da Covid 19;**
- **fino al giorno 29/01/2022:**
  - **la sospensione del servizio di mensa scolastica;**
  - **la sospensione del servizio di trasporto scolastico;**
  - **la sospensione di manifestazioni, di feste, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico (piazze, parchi pubblici) o privato (abitazioni altrui), anche di carattere culturale, ludico, sportivo**
  - **il divieto di assembramento negli spazi e nelle aree pubbliche e l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale anche all’aperto.**

Restano ferme, comunque, le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio online;

che il presente provvedimento sia trasmesso, anche a mezzo PEC:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Marzano di Nola;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Lauro;
- Alla Prefettura di Avellino;
- All’ASL di Avellino – Direzione;
- Al Dirigente Scolastico dell'ICS Pecorelli;
- Al Dirigente dell' ITA - sede distaccata di Domicella;
- Al Presidente della Regione Campania.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Salerno, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

**IL SINDACO**  
**Fto *Antonio CORBISIERO***